

## Studio Ferrari & Genoni

Dottori Commercialisti  
Via Orru' 1  
21052 - BUSTO ARSIZIO VA

Tel 0331 683290 683750  
fax 0331 380680

A TUTTI I SIGNORI

CLIENTI

Loro Sedi

Circolare 1  
del 3 gennaio 2011

**Comunicazione telematica all'Agenzia delle  
Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA  
di importo pari o superiore a 3.000,00 euro**

### INDICE

<b>1 Premessa</b> .....	2
<b>2 Soggetti obbligati alla comunicazione</b> .....	2
<b>3 Oggetto della comunicazione</b> .....	2
3.1 <i>Casi particolari</i> .....	2
3.2 <i>Operazioni escluse dalla comunicazione</i> .....	2
3.3 <i>Dati da indicare nella comunicazione</i> .....	2
<b>4 Applicazione graduale</b> .....	3
<b>5 Termini di invio della comunicazione</b> .....	3
<b>6 Comunicazione sostitutiva</b> .....	3
<b>7 Quadro di sintesi</b> .....	4

## **1 PREMESSA**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall'art. 21 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

## **2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE**

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

## **3 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono d'importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura (ossia le operazioni a fronte delle quali viene emesso scontrino fiscale), il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA; si tratta della maggior parte delle operazioni per le quali il cessionario/committente è il consumatore finale.

## **MOMENTI DI REGISTRAZIONE E DI EFFETTUAZIONE**

Per individuare gli elementi informativi da trasmettere occorre fare riferimento:

- al momento di registrazione;
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione.

### **3.1 CASI PARTICOLARI**

Per i contratti:

- d'appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro;
- tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

### **3.2 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE**

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni;
- le esportazioni dirette, anche in triangolazione o con consegna dei beni in Italia al cliente non residente;
- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria (es. contratti di

assicurazione, fornitura di energia elettrica, ecc.).

### **Operazioni effettuate fino al 30.4.2011**

Fino al 30.4.2011, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

### **3.3 DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE**

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

### **4 APPLICAZIONE GRADUALE**

Al fine di garantire la graduale introduzione dell'obbligo comunicativo e assicurare, allo stesso tempo, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni di evasione e di frode, per il periodo d'imposta 2010:

- le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro;
- la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

### **5 TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE**

Per la comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine per l'invio è stabilito al **31.10.2011**.

La comunicazione telematica relativa ai periodi d'imposta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **6 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA**

Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile inviare una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa al fine di correggere eventuali

errori e/o omissioni.

Affinché sia valida, è necessario che:

- la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella originaria
- sia previamente annullata la comunicazione originaria.

## 7 QUADRO DI SINTESI

In sintesi:

- per il periodo d'imposta 2010, le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione;
- dall'1.1.2011 al 30.4.2011, la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA;
- dall'1.5.2011, la comunicazione ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA:
  - di importo non inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA, se soggette all'obbligo di fatturazione;
  - di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, se non soggette all'obbligo di fatturazione.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI